

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Il Presidente, ai sensi dell'art. 15 co. 2 del vigente Regolamento di Giunta, propone ai componenti di deliberare su un ulteriore argomento.

Essendo d'accordo tutti i componenti presenti si procede alla discussione del seguente argomento:


DELIBERAZIONE N. 168 DEL 22.12.2015

OGGETTO: Procedimento FIAIP c/Sinesi. Determinazioni.

Il Presidente relaziona in merito all'attività amministrativa seguita dopo l'esposto presentato alla Camera di Commercio di Bari dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) nella persona del Presidente Paolo Righi contro il Sig. Vincenzo Sinesi per esercizio abusivo della professione di agente immobiliare.

In seguito a denuncia datata 4 maggio 2015, la FIAIP segnalava il Sig. Vincenzo Sinesi, quale rappresentante dell'UCI Puglia Immobiliare di Sinesi Vincenzo, quale presunto esercente abusivo dell'attività di agente immobiliare. La Giunta della Camera di Commercio, invitata ad esprimersi in ordine all'instaurazione di un procedimento disciplinare, in data 14.09.2015 con provvedimento n. 101, deliberava di avviare il procedimento disciplinare a carico del sig. Vincenzo Sinesi, quale rappresentante dell'UCI Puglia Immobiliare di Sinesi Vincenzo, con sede in Canosa di Puglia (BT) alla Via M. Buonarroti n. 7 e provvedeva, contestualmente ad affidare all'Ufficio Albi ed Elenchi Professionali in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale l'espletamento istruttorio previsto dal D.M. 452/1990. Successivamente la Giunta Camerale, alla luce delle risultanze del lavoro espletato, avrebbe dovuto provvedere all'eventuale adozione del definitivo e relativo procedimento disciplinare.

L'Ufficio competente, divenuto nel frattempo "Abilitazioni e Ruoli" e inserito nel Servizio Regolazione Attività Economiche, di concerto con l'Ufficio Legale, provvedeva a convocare l'interessato per un riscontro sui fatti denunciati. Il Sig. Sinesi, presentatosi ai funzionari incaricati Sig.ra Simonetta Lagattolla e Avv. Celestina Barile in data 09.11.2015, chiedeva, nell'occasione, in considerazione della complessità della vicenda, di poter produrre memoria difensiva corredata da idonea documentazione. Tale documentazione, pervenuta in data 24.11.2015, è stata successivamente letta e valutata dagli stessi funzionari in collaborazione con il Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica Avv. Vincenzo Pignataro e con il responsabile del Servizio Regolazione Attività Economiche Dott. Luigi Di Carlo.




Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Il gruppo di lavoro, sulla scorta dell'analisi condotta in precedenza e in base alla denuncia e ai documenti prodotti dall'interessato, è giunto alla conclusione che i fatti descritti, in ogni caso dubbi, necessitano di accertamenti comunque non riscontrabili d'ufficio ai sensi della Legge 38/1989 e del D.M. 452/1990. A questo bisogna aggiungere che il Sinesi ha di fatto dichiarato di svolgere un'attività complementare ma non coincidente con quella di agente di affari in mediazione, afferente, sostanzialmente, al ramo pubblicitario-promozionale. Il gruppo di lavoro, nello specifico, ha proposto pertanto l'archiviazione del procedimento avviato con D.G. 101/2015 e la trasmissione dei documenti in possesso di questo Ente alla Guardia di Finanza-Comando Tenenza di Andria (BT) per gli accertamenti del caso e gli eventuali successivi provvedimenti, ritenendo tale organo di polizia giudiziaria competente per territorio e materia, anche in osservanza di quanto disposto dall'art. 8 della legge 39/1989, secondo cui "per l'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di mediazione, per la contestazione dell'infrazione e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981".

Il Presidente, quindi, richiamata la normativa di riferimento e nello specifico:

- la Legge 38/1989 ed il D.M. 452/1990 che hanno attribuito alle Commissioni provinciali per la tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, la vigilanza sull'operato degli agenti d'affari in mediazione;
- gli articoli 19 e 20 del D.M. 452/1990 in materia di sanzioni che riguardano esclusivamente gli iscritti all'ex Ruolo;
- il D.L. 223/2006 (Decreto Bersani), convertito con la Legge 248/2006, che ha soppresso le Commissioni sopra citate e ha trasferito le funzioni ad esse prima attribuite alle Camere di Commercio;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, emanato in attuazione degli articoli 73 e 80 del D.Lgs. 59/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13.01.2012 ed entrato in vigore l'11.05.2013, che ha di fatto soppresso l'ex Ruolo;
- l'art. 9 dello stesso decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 laddove è previsto che i procedimenti disciplinari si concludono con un provvedimento sanzionatorio, di competenza della Giunta camerale, di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività da annotare e iscrivere per estratto nel REA (provvedimento eventualmente appellabile, con effetto sospensivo, previo ricorso, entro trenta giorni, alla Commissione centrale costituita presso il Ministero sviluppo economico);



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

invita la Giunta a esprimersi in ordine alla definitiva instaurazione di un procedimento disciplinare a carico del Sig. Vincenzo Sinesi, quale rappresentante dell'UCI Puglia Immobiliare di Sinesi Vincenzo con sede in Canosa di Puglia (BT) alla Via M. Buonarroti n. 7.

LA GIUNTA

- sentita la relazione del Presidente;
- visti la Legge 39/1989, il D.M. 452/1990, il D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- alla luce dell'attività istruttoria effettuata dall'Ufficio Abilitazioni e Ruoli in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale;
- visti gli atti depositati presso l'Ufficio Abilitazioni e Ruoli;
- posto che, in base alla denuncia della FIAIP, trattasi di fatti ragionevolmente dubbi e, pertanto, necessitanti di accertamenti comunque non effettuabili d'ufficio;
- rilevato che, a norma dell'art. 8 della Legge 39/1989, per l'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di mediazione, la contestazione dell'infrazione e la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e che pertanto tale potestà accertativa è riconducibile, nel caso specifico, solo agli organi di polizia giudiziaria;
- condividendo le risultanze del gruppo di lavoro, sinteticamente riportate in narrativa;
- visto il parere favorevole espresso dall'Avv. Vincenzo Pignataro, Dirigente del settore interessato, che dopo aver verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità, dichiara che nulla osta alle decisioni consequenziali;
- visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale, Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, in merito alla legittimità del provvedimento;
- a voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA


1. per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare a carico del Sig. Vincenzo Sinesi, quale rappresentante dell'UCI Puglia Immobiliare di Sinesi Vincenzo, con sede in Canosa di Puglia (BT) alla Via M. Buonarroti n. 7 avviato con D.G. 101/2015;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

2. di trasmettere i documenti in possesso di questo Ente alla Guardia di Finanza-Comando Tenenza di Andria (BT) per gli accertamenti del caso e gli eventuali successivi provvedimenti, ritenendo tale organo di polizia giudiziaria competente per territorio e materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa ANGELA P. PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dott. ALESSANDRO AMBROSI)

